



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE
SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU
TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

**PROGETTO PILOTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA PRIVATO DI
TRASPORTI TERRESTRI A SUPPORTO DEI SERVIZI PER IL TURISMO**

(Legge Regionale n. 2/2007, art. 25 e n. 5/2009, art. 5)

**Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività
e la modernizzazione del sistema di trasporti terrestri su scala regionale**

D.G.R. n. 37/6 del 12.09.2013

**INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON TAXI**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 9130/737 del 11.12.2013)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	3
Art. 3 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	4
Art. 4 - Spese ammissibili e intensità dell'aiuto	4
Art. 5 - Campo di applicazione e condizioni generali	6
Art. 6 - Iter procedurale	6
Art. 7 - Presentazione delle domande	6
Art. 8 - Verifica dei requisiti di ammissibilità e modalità di valutazione delle domande	8
Art. 9 - Concessione e erogazione delle agevolazioni	10
Art. 10 - Cause di esclusione e revoca dell'aiuto	11
Art. 11 - Dotazione finanziaria	12
Art. 12 - Informazioni sul procedimento amministrativo	12
Art. 13 - Informativa trattamento dati personali	12
Art. 14 - Disposizioni finali	12
Allegati	
Allegato A - Domanda di contributo	

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti Disposizioni attuative definiscono e regolano la modalità di accesso agli interventi di sostegno all'attività di impresa per gli operatori del sistema di trasporto che erogano il servizio pubblico non di linea con autovettura denominato "servizio taxi", ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 21/92, in conformità alle Direttive di attuazione del "Progetto pilota di riqualificazione e di modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il turismo".

2. La finalità di tale intervento pilota è quella di migliorare la qualità del servizio offerto e di favorire le positive ricadute che questo può determinare sul settore turistico ed in particolare è indirizzato a:

- garantire la modernizzazione del servizio taxi attraverso l'ammodernamento della flotta, adeguando i mezzi di trasporto utilizzati ai nuovi standard di tutela ecologica e al trasporto dei soggetti diversamente abili;
- assicurare una maggiore fruibilità del servizio di trasporto;
- determinare ricadute positive sul territorio regionale, garantendo un servizio più efficiente e aumentando l'accessibilità, la facilità e la qualità degli spostamenti, sia su scala locale sia su scala regionale, con particolare attenzione ai servizi offerti ai turisti;
- accrescere la promozione del territorio sardo attraverso la pubblicizzazione di tutte le principali iniziative di rilevanza culturale, sportiva, religiosa e turistica in ambito regionale.

3. Le presenti Disposizioni attuative, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, sono disponibili agli indirizzi www.regione.sardegna.it e www.sardegnaprogrammazione.it. Sono pubblicate, inoltre, sul B.U.R.A.S. e ne è data diffusione sui mezzi di comunicazione di massa secondo le vigenti disposizioni di legge. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale.

Con le presenti Disposizioni l'Amministrazione Regionale intende rispettare i principi di semplificazione amministrativa e privilegiare le verifiche ex post rispetto alle verifiche ex ante dei requisiti richiesti.

Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati nella domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

4. Le iniziative agevolabili sono esclusivamente riferite ai "Programmi di interventi", intesi come un insieme organico e coerente di interventi finalizzati al miglioramento della competitività dell'impresa che eroga un servizio pubblico di trasporto terrestre non di linea con taxi, composti da uno o più interventi tra quelli ammissibili, secondo le tipologie definite nelle presenti Disposizioni attuative.

Il Soggetto Responsabile della presente procedura è il Centro Regionale di Programmazione (CRP) dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale denominata "BIC Sardegna S.p.A.", la quale assume il ruolo di Soggetto Attuatore.

Art. 2 - Riferimenti normativi

1. Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione delle Direttive del "Progetto pilota di riqualificazione e di modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a supporto dei servizi per il turismo", approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione del 12 settembre 2013, n. 37/6 con la quale sono state integrate le Direttive¹ precedentemente adottate ai sensi della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 e nel rispetto degli indirizzi espressi nella Deliberazione della Giunta Regionale del 22 gennaio 2013, n. 3/20, secondo quanto stabilito dalla L.R. del 29 maggio 2007, n. 2, art. 25 e s.m.i..

2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Disposizioni sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"

¹ D.G.R. del 17 giugno 2013, n. 22/39

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:OOO5:OO10:IT:PDF;>

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=12364&v=2&c=&t=1&anno=>

3. Le Disposizioni sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2010 - 2014
[http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionale sviluppo/;](http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmaregionale sviluppo/)
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&c=4745&na=1&n=10;>
- Programmazione comunitaria 2014 – 2020.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare delle misure a sostegno dell'attività d'impresa previste dalle presenti Disposizioni, le imprese operanti nel settore di attività di cui al Codice ATECO 2007 49.32.10 - Trasporto con taxi.

2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di accesso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere ditta individuale che fornisce un servizio di trasporto con taxi nel territorio della Regione Sardegna;
- essere regolarmente iscritti al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la competente Camera di Commercio;
- essere titolari di regolare licenza per l'esercizio del servizio taxi, rilasciata dall'Amministrazione comunale competente;
- essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda d'accesso, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dalla Regione Autonoma della Sardegna la relativa restituzione.

Il possesso delle condizioni suddette deve essere attestato con dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ogni singolo soggetto può presentare una sola domanda di accesso e beneficiare di un solo contributo per realizzare gli interventi di seguito indicati.

Art. 4 – Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all'acquisto di veicoli e all'acquisto e montaggio di beni, quali macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica², strumentali all'attività di servizio taxi svolta dal

² Si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o dal suo

richiedente. Tali veicoli e beni devono essere conformi alla normativa di settore relativa al servizio di trasporto pubblico non di linea, compresa la disciplina per l'omologazione dei suddetti beni e del veicolo adibito al servizio con taxi, sul quale gli stessi dovranno essere regolarmente installati entro la conclusione dell'intervento ammesso ad agevolazione. Gli interventi previsti, in particolare, riguardano:

- l'acquisto di veicolo di prima immatricolazione per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico non di linea, con caratteristiche Elettrico, Ibrido o Euro 5;
- l'allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili, secondo il sistema omologato e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'acquisto di tecnologie di bordo e sistemi utili a perseguire il miglioramento del servizio offerto agli utenti, quali: sistema GPS, sistema wi-fi, tassametro, insegna luminosa, apparato radiotaxi, monitor poggiatesta.

2. Gli aiuti sono concessi a fondo perduto nella forma del contributo in conto impianti, calcolato sulle spese ammissibili ad agevolazione, entro il massimale di euro 8.000,00 per singolo beneficiario per la realizzazione del relativo Programma di interventi, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunitario e del regime di aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

Ai fini del trattamento fiscale, quando il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerarsi a tutti gli effetti come contributo in conto impianti, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

3. Le agevolazioni a valere sulle presenti Disposizioni attuative sono concesse con le seguenti intensità di aiuto, rispetto al totale delle spese ammissibili presentate:

Tipologia intervento	Intensità di aiuto
Acquisto veicolo di prima immatricolazione	Fino al 30%
Allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili	Fino al 100%
Acquisto tecnologie e sistemi di bordo	Fino al 100%

4. Sono ammissibili a contributo le spese:

- pertinenti agli interventi indicati al precedente punto 1;
- congrue e in linea con i prezzi medi di mercato;
- sostenute dalla data di presentazione della domanda di agevolazione entro il periodo massimo di rendicontazione stabilito dal provvedimento di concessione che disciplina le condizioni di fruizione dell'agevolazione.

5. Tutti i soggetti ammessi alle agevolazioni devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e un'ordinata tenuta del fascicolo riguardante l'iniziativa. L'imputazione delle spese e dei costi deve essere riconducibile alle movimentazioni finanziarie anche se l'impresa opera in regime di contabilità semplificata sulla base della normativa nazionale vigente.

6. Tutti i valori si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 300 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. In eventuali atti esplicativi potranno essere dettagliate le modalità di rendicontazione e delle spese effettuate.

7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Bando.

rappresentante o rivenditore. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore

I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda con la dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis" e del rispetto delle disposizioni prescritte dai Regolamenti (CE) di cui all'art. 2, punto 2, indicante per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stato ottenuto, l'importo stesso.

Art. 5 - Campo di applicazione e condizioni generali

1. Le agevolazioni di cui alle presenti Disposizioni attuative possono essere concesse alle imprese che forniscono un servizio di trasporto con taxi nel territorio regionale.

2. Per ciascun Programma di interventi le spese ammissibili sono determinate in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato e nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

Sono considerate non ammissibili le spese per i beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, salvo quando il collegamento risulti influente o comunque il valore della fornitura possa essere accertato in modo indipendente (facendo riferimento a prezzi di mercato o alla perizia di un tecnico indipendente).

In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

3. Nel caso dell'intervento di acquisto di un nuovo veicolo, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili in una qualsiasi forma priva di sostegno pubblico, attraverso risorse proprie o anche mediante finanziamento esterno.

4. In ogni caso l'ammontare del contributo è stabilito in via definitiva alla conclusione del Programma di interventi, sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e della verifica relativa al rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'agevolazione così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria con il provvedimento di concessione.

5. In caso di ammissione all'agevolazione ogni singolo beneficiario si impegna a:

- sottoscrivere la Carta dei Servizi, se già attivata nel Comune di appartenenza ed entro il quale espleta il proprio servizio, al fine di garantire determinati standard qualitativi per l'utenza;
- non modificare la destinazione d'uso dei beni la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito dell'intervento prima che siano trascorsi 24 mesi dal completamento dell'operazione e a mantenerli nell'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ad eccezione dell'ipotesi in cui il veicolo adibito al servizio taxi e gli allestimenti e le dotazioni acquistati con il contributo previsto dalle presenti Disposizioni attuative siano sostituiti con altri della medesima tipologia aventi funzionalità migliorative.

Art. 6 – Iter procedurale

1. L'iter procedurale adottato per la selezione dei Soggetti beneficiari e la valutazione dei Programmi di interventi si articola come segue:

- presentazione della domanda e dei relativi allegati, come previsto nel presente Bando e nell'Avviso;
- verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di cui all'art. 3, a cura del Soggetto attuatore;
- valutazione del programma di interventi con l'attribuzione di un punteggio, ai fini del raggiungimento della soglia prevista, secondo i criteri di cui all'art.8, a cura del Soggetto attuatore;
- approvazione dell'istruttoria e della valutazione del Programma;
- ammissione al contributo o diniego.

2. Le comunicazioni inerenti l'iter amministrativo delle domande sono inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda dal Soggetto proponente.

Art. 7 - Presentazione delle domande

1. Le imprese per poter beneficiare della concessione delle agevolazioni devono presentare la domanda e i

relativi allegati, in regola con l'imposta di bollo³ e utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta allo scopo, disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e nel sito tematico Sardegna Programmazione consultabile all'indirizzo www.sardegnaprogrammazione.it.

2. La domanda, da redigersi su supporto cartaceo conformemente al modello allegato alle presenti Disposizioni attuative (Allegato A), unitamente agli allegati, dovrà essere presentata in plico chiuso tramite raccomandata A/R, posta celere A/R o corriere espresso A/R all'indirizzo:

Agenzia Sardegna Impresa e Sviluppo - BIC Sardegna S.p.A.
Via Cesare Battisti, 14
09123 CAGLIARI

Nella busta dovrà essere indicato:

- il mittente;
- la seguente dicitura "INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON TAXI".

Non è ammessa la consegna a mano.

3. Le domande potranno essere presentate entro i 60 giorni successivi all'apertura dei termini comunicati mediante l'apposito Avviso. Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande sono ordinate cronologicamente per data e ora di ricezione e sono istruite secondo tale ordine. In caso di domande pervenute nella medesima data e ora, si terrà in considerazione la data e l'ora di trasmissione.

4. La domanda contiene le informazioni necessarie per l'istruttoria, sotto forma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto, la disponibilità e l'idoneità dell'autovettura utilizzata per l'esercizio dell'attività di impresa, attuale ed a seguito del completamento del programma di spesa, nonché la conformità alla normativa applicabile al settore del servizio di trasporto pubblico non di linea di tutti gli interventi proposti.

5. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati obbligatori:

- a) copia fronte e retro del documento di identità del titolare della ditta individuale in corso di validità;

³ Le domande sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 che si possono corrispondere, in particolare con la presentazione in formato digitale, utilizzando il modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate. Una volta compilato il modello, l'importo dovuto può essere versato presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione. Per la compilazione del modulo F23 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando errori nella procedura di versamento.

Nella compilazione del modulo F23 occorre attenersi alle seguenti istruzioni:

1. scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce "Altri casi".
2. indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell'impresa e, eventualmente, del legale rappresentante.
3. indicazione dei dati anagrafici: compilare con i dati relativi alla banca o all'ufficio postale presso il quale si intende eseguire il pagamento e con i dati dell'impresa.
4. indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni:
 - Ufficio o ente: inserire il codice dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente: (ad es. per l'ufficio Territoriale Cagliari 1 TWD, per l'Ufficio Territoriale Sassari TWN, ecc.).
 - Estremi dell'atto o del documento:
 - Anno: inserire l'anno corrente
 - Numero: inserire il codice attribuito alla pratica dal sistema informatico
 - Tributi:
 - Codice tributo: 456T
 - Importo: inserire l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta di euro 16,00.

La scansione della ricevuta di pagamento deve essere allegata a sistema prima della validazione della domanda.

- b) copia della licenza per l'esercizio del servizio di taxi in corso di validità;
- c) per ogni voce di costo per le quali si richiede l'agevolazione finanziaria, un preventivo di spesa, intestato al soggetto richiedente, reso da un fornitore svolgente in via principale l'attività oggetto della fornitura. I preventivi dovranno contenere una chiara descrizione dell'oggetto della fornitura e dei tempi e modi di esecuzione, dovranno contenere l'indicazione delle quantità unitarie e dei costi unitari (al netto di IVA) ed avere data successiva alla pubblicazione delle presenti Disposizioni attuative;
- d) la domanda, in formato excel editabile, e tutti i documenti sopra menzionati devono, inoltre, essere forniti all'interno del plico in formato digitale su supporto a scelta del richiedente (CD, pen drive).

6. La domanda e tutta la documentazione allegata come descritta in precedenza, potrà, alternativamente, essere inviata in formato digitale. La domanda dovrà essere sottoscritta con "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. In tal caso la domanda e la relativa documentazione allegata dovrà essere inviata all'indirizzo PEC del Soggetto attuatore bicsardegna.protocollo@pec.it e dovrà essere trasmessa da una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" intestata all'impresa richiedente, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97. La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata dall'impresa al Registro delle Imprese.

Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete e le domande presentate dai soggetti che non possiedono i requisiti specificati nelle presenti Disposizioni attuative, sono rigettate dopo verifica da parte del Soggetto Attuatore. Non sono ammesse integrazioni.

Art. 8 – Verifica dei requisiti di ammissibilità e modalità di valutazione delle domande

1. La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a sportello⁴, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98.

2. Il Soggetto attuatore verifica, sulla base dell'ordine di ricezione, la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande pervenute, secondo le disposizioni degli articoli che precedono e di quanto disposto al successivo art.10.

In particolare non sono ammissibili le domande:

- trasmesse al di fuori dei termini previsti e con modalità differenti da quelle indicate nel precedente art.7;
- predisposte con modulistica differente da quella allegata alle presenti Disposizioni attuative, incomplete e prive delle dichiarazioni e degli impegni previsti nella modulistica;
- prive di firma autografa e di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità di firma digitale, a seconda della modalità di invio prescelta;
- inviate da soggetti privi dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.3;
- relative ad interventi differenti da quelli previsti al precedente art.4;
- prive degli allegati obbligatori indicati al punto 5 dell'art.7, compresa la documentazione in formato digitale.

3. Verificate le condizioni di ammissibilità, il Soggetto Attuatore procede alla valutazione del piano di spesa proposto, in termini di ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese proposte. Il Soggetto Attuatore procederà a rideterminare eventuali importi non in linea con i prezzi di mercato o ad escludere le spese ritenute non ammissibili.

⁴ D.Lgs. 123/98, art. 5, comma 3. **Procedura valutativa.** Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Critero	Articolazione criterio di valutazione	Parametro attribuzione punteggio	Punteggio massimo
A1. Livello di sostenibilità ambientale	Miglioramento delle performance del veicolo attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti	Elettrico 40 punti	40
		Ibrido 35 punti	
		Euro5 30 punti	
		Altra tipologia 0 punti	
A2. Livello di efficacia rispetto all'attuazione del principio di non discriminazione	Allestimento del veicolo per soddisfare la domanda di servizi di trasporto non di linea dei soggetti diversamente abili	Se realizzato 40 punti	40
		Se non realizzato 0 punti	
A3. Miglioramento della qualità del servizio	Ammodernamento del veicolo in funzione del livello di tecnologie e di sistemi implementati a bordo	Sistema GPS 20 punti	95
		Sistema WI-FI 20 punti	
		Monitor poggiatesta 20 punti	
		Apparato radiotaxi 15 punti	
		Tassametro 10 punti	
		Insegna luminosa 10 punti	

5. L'assegnazione dell'esito favorevole alla concessione delle agevolazioni avviene a seguito del raggiungimento o superamento della soglia minima prevista pari a 40 punti.

Alle domande alle quali è attribuito un punteggio inferiore alla soglia sopra indicata non è concesso il contributo.

6. L'attività istruttoria si conclude con un giudizio positivo o negativo sulla concedibilità delle agevolazioni e deve contenere le risultanze della valutazione con specifiche osservazioni e gli elementi necessari all'adozione degli atti successivi.

7. Al termine dell'attività istruttoria e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda il Soggetto Attuatore trasmette all'Amministrazione regionale gli esiti dell'attività istruttoria condotta con la sua proposta di ammissione o diniego alla concessione del contributo. L'Amministrazione regionale entro i successivi 10 giorni lavorativi approva l'esito istruttorio o rinvia la proposta a valutazione, per una sola volta, al Soggetto Attuatore.

8. L'istruttoria della singola domanda presentata si conclude con l'eventuale adozione da parte dell'Amministrazione regionale, in ragione dell'esito conseguito, degli atti di concessione delle agevolazioni.

9. L'Amministrazione regionale, dopo l'approvazione degli esiti, invia alle imprese proponenti, per posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota contenente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili, suddivise per tipologia di intervento, e i beni con le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Tale nota è accompagnata dall'Atto di adesione, che impegna l'impresa a realizzare il programma di interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

10. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito.

11. L'Amministrazione regionale, pubblica sul sito www.regione.sardegna.it, entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini previsti per la presentazione delle domande, l'elenco completo di tutte le domande di agevolazione ricevute, distinte in un elenco delle domande per le quali è stata disposta a concessione dell'aiuto e in un elenco delle domande non ammesse a contributo.

Art. 9 - Concessione e erogazione delle agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale adotta i provvedimenti di concessione per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 11. Qualora il contributo assegnato all'ultima domanda agevolabile dovesse essere erogabile solo in parte, a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione, si procede alla concessione di un aiuto corrispondente a dette disponibilità residue.

2. Il provvedimento di concessione o il provvedimento di diniego è adottato e trasmesso entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. È possibile richiedere l'erogazione del contributo concesso entro i sei mesi successivi al ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione da parte del soggetto beneficiario.

La richiesta di erogazione deve essere effettuata, dopo l'adozione del provvedimento di concessione, utilizzando le medesime modalità previste per la presentazione della domanda.

4. Il Soggetto beneficiario deve presentare la richiesta di erogazione, mediante l'apposita modulistica che sarà resa disponibile, dopo che siano stati sostenuti e interamente pagati i costi previsti nel programma di interventi ammesso ad agevolazione (acquisizione veicolo, allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili, acquisizione tecnologie e dispositivi di bordo) e siano stati completamente realizzati gli interventi proposti.

5. Gli interventi si intendono completamente realizzati quando tutti i beni oggetto di agevolazione sono entrati nella disponibilità materiale del soggetto beneficiario e gli stessi, nonché il veicolo adibito a taxi, hanno ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e/o omologazioni richieste per l'esercizio del servizio di trasporto non di linea fornito.

6. Contestualmente alla richiesta di erogazione l'impresa deve attestare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo e deve fornire la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'aiuto. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni. Alla richiesta di erogazione dovranno essere allegati tutti i giustificativi di spesa ed i mezzi di pagamento inerenti il programma di spesa ammesso ad agevolazione, la documentazione attestante l'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed omologazioni necessarie e l'adempimento di tutti gli impegni assunti in sede di domanda ed ammissione ad agevolazione, che saranno oggetto di specifica verifica da parte del Soggetto Attuatore.

7. In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione presentata in fase di richiesta di erogazione dell'aiuto l'Amministrazione regionale può richiedere, una sola volta, integrazioni e chiarimenti, ove ritenuti necessari per consentire l'erogazione.

8. L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi tutte le variazioni che modificano le condizioni che hanno determinato la concessione dell'aiuto.

9. L'Amministrazione regionale, anche tramite il Soggetto Attuatore o altri organismi competenti, può effettuare controlli ispettivi o documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare quanto dichiarato in domanda. Potrà verificare, inoltre, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalla presente procedura, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso agli aiuti previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria. In fase di controllo il Soggetto Attuatore verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dichiarata in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, anche a campione e, ove ne fosse verificata la mancata sussistenza, informa l'Amministrazione regionale che attiva le procedure per la revoca o provvede a segnalare la violazione alle autorità competenti.

L'Amministrazione Regionale si riserva di disporre le ulteriori necessarie verifiche sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento e il beneficiario si dovrà impegnare a consentire le verifiche previste dalla normativa comunitaria, anche da parte delle Autorità preposte al controllo della spesa.

10. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi ammissibili indicati nel programma di interventi proposto deve essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dell'impresa beneficiaria per cinque anni dalla conclusione del progetto.

11. Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento sono trasmesse dall'Amministrazione regionale e dal Soggetto attuatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC che il soggetto beneficiario ha indicato in sede di domanda.

12. I soggetti che aderiscono alla presente iniziativa saranno resi riconoscibili mediante l'applicazione del logo della Regione Autonoma della Sardegna sul mezzo di trasporto utilizzato e si dovranno impegnare a

diffondere il materiale informativo di interesse regionale relativo alle principali iniziative culturali, sportive, religiose e turistiche promosse dagli Assessorati regionali competenti in materia.

Art. 10 - Cause di esclusione e revoca dell'aiuto

1. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi delle presenti Disposizioni le proposte provenienti da soggetti non ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 3, o che:
 - siano in stato di cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
 - siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
 - abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
 - siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;
 - a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.
2. Sono escluse dalla partecipazione agli incentivi le domande incomplete, ricevute dopo il termine stabilito per la trasmissione, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nelle presenti Disposizioni e nei relativi Avvisi.
3. Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi.
4. Sono esclusi dalla partecipazione agli incentivi del presente Bando i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il "de minimis") a valere sulle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013 e/o risorse di altra origine, riportando l'eventuale indicazione dell'ammontare di risorse già assegnate.
5. Costituiscono, inoltre, causa di esclusione:
 - la presentazione di domande con modalità diverse da quelle previste;
 - la presentazione di domande da parte di soggetti diversi da quelli individuati ed indicati nelle presenti Disposizioni;
 - l'assenza di una delle dichiarazioni prescritte;
 - la mancata sottoscrizione della domanda e della relativa documentazione;
 - la mancata presentazione degli allegati obbligatori.
6. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca dell'aiuto da parte dell'Amministrazione regionale.
7. Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:
 - utilizzo totale o parziale del contributo per finalità differenti da quelle previste e per le quali è stato concesso;
 - mancato rispetto degli impegni assunti dal Soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda e dei relativi allegati;
 - riscontro di scostamenti in diminuzione oltre la soglia del 20% tra programma di interventi proposto e programma di interventi realizzato, tali da comportare la perdita del punteggio minimo per l'ammissibilità alla agevolazione.

In caso di ritardo nella restituzione delle somme, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi di mora.

Art. 11 - Dotazione finanziaria

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni attuative, è prevista la somma di euro 739.000,00 a valere sul fondo per lo sviluppo e la competitività.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di variare la dotazione finanziaria e la ripartizione della stessa sulla base delle richieste effettivamente pervenute, della successiva approvazione di nuovi stanziamenti finanziari. L'Amministrazione regionale, inoltre, comunicherà l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 12 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e sul sito www.bicsardegna.it.
2. Gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti allo Sportello di Orientamento imprenditoriale del Soggetto Attuatore "BIC Sardegna S.p.A" all'indirizzo e-mail: bandotaxi@bicsardegna.it.
3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande e si concluderà con l'esaurimento delle risorse disponibili e comunque entro i termini di rendicontazione della spesa comunitaria;
 - Responsabile del procedimento: ing. Marco Naseddu, componente del Gruppo di lavoro "Politiche per l'impresa e la competitività" del Centro regionale di Programmazione;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Centro Regionale di Programmazione, Via C. Battisti, s.n. – 5° piano, Cagliari; l'accesso agli atti da parte dei soggetti interessati è disciplinato dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..
4. Le determinazioni adottate potranno essere oggetto di istanza di riesame al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 13 - Informativa trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:
 - tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
 - i titolari del trattamento sono il Soggetto Attuatore, BIC Sardegna S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento di Regione Autonoma della Sardegna, Via Cesare Battisti, 14 – 09123 Cagliari (CA) e la Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione - con sede in Via C. Battisti, s.n., 09123 Cagliari (CA);
 - il responsabile del trattamento per il BIC Sardegna S.p.A. è la dott.ssa Maria Concu "Responsabile Ufficio Amministrazione" – Via Cesare Battisti, 14 – 09123 Cagliari(CA) e-mail: privacy@bicsardegna.it e per la Regione Autonoma della Sardegna è il dott. Piergiorgio Bittichesu "Responsabile dell'URP", e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it;
 - in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, ecc.) nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, dandone comunicazione al Responsabile di riferimento.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale, anche attraverso il supporto del soggetto Attuatore, potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono sottoposti i soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche successivamente alla data di

liquidazione del contributo concesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Il presente documento potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.
3. Le presenti disposizioni attuative potranno subire modifiche nel corso della loro vigenza.
4. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.